

Il fallimento è l'extrema ratio

Finanziamenti nella fase che precede il concordato

DI MARCELLO POLLIO

Concessione di specifici finanziamenti nella fase prima del deposito del piano di concordato preventivo. Concessione di garanzie per salvaguardare le linee di credito autoliquidanti esistenti, nonché permettere offerte concorrenti a quelle del debitore, che dovrebbero aumentare il beneficio dei creditori. Lo si prevede nello schema di decreto legge in materia di giustizia civile, che va verso l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, e che contiene anche un pacchetto di norme in materia fallimentare. Norme che «cadono» in una fase in cui è comunque in corso lo studio approfondito della prevista riforma organica delle procedure concorsuali a cura di una commissione di esperti nominata dal ministro della giustizia Andrea Orlando, che sta lavorando anche per introdurre i cosiddetti istituti di allerta. Il cantiere delle riforme fallimentare è dunque sempre aperto: con il decreto sono adesso in via di introduzione norme che si occupano di finanza interinale e che disciplinano i piani concorrenti dei creditori. In generale, si tratta di idee che dovrebbero puntare a dare fiducia per una gestione migliore e più efficiente delle crisi d'impresa, anche se l'articolato appare foriero di non poche critiche e dubbi anche costituzionali. Appare per esempio evidente la spinta a sfavorire l'uso del concordato preventivo a vantaggio degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a tutto beneficio degli istituti bancari. E infatti, il nuovo art. 182 septies si occupa di accordo con intermediari finanziari e convenzione di moratoria, prevedendo che la maggioranza qualificata delle banche obbliga le banche piccole e dissenzienti. Fin qui tutto andrebbe bene, perché la partita è giocata in casa tra banche. Ma ci sono poi le proposte concorrenti previste dal nuovo art. 163-bis, il quale lascia non pochi dubbi di efficacia per non avere previsto l'attestazione dell'offerta e dell'interesse dei creditori da parte dello stesso soggetto che ha attestato e quindi usando lo stesso peso e misura. Inoltre i piani concorrenti possono essere presentati addirittura dai creditori che hanno acquistato crediti dopo il concordato. Cosa che non solo può essere contraria all'interesse dei creditori, ma anche di ostacolo alla buona riuscita della procedura, poiché le proposte concorrenti come congegnate portano certamente confusione e rischiando di inchiodare il tutto.

Interventi in materia di procedure concorsuali

Le modifiche introdotte dal Titolo I dello schema di decreto legge

Cosa prevede il dl	Sintesi delle novità:
Art. 1 - Finanza interinale Norma modificata: 182-quinquies l.f.	In tema di finanza interinale al concordato preventivo potrà essere presentata istanza in via d'urgenza per contrarre finanziamenti urgenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f., funzionali all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine di deposito del piano ex art. 161, co. 6, l.f. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e dimostrare che la mancanza dei finanziamenti determinerebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all'azienda. La richiesta può riguardare anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti esistenti al momento del deposito del ricorso di concordato preventivo. Con alcuni dubbi di illegittimità
Art. 2 - Offerte concorrenti Norme modificate: art. 182 Norme introdotte: art. 163 bis (Offerte concorrenti)	È inserito il nuovo art. 163-bis che prevede una disciplina specifica in tema di manifestazione di offerte da parte di terzi concorrenti alla proposta del debitore, quando il piano contempra già un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente a oggetto il trasferimento dell'azienda in suo favore e verso corrispettivo in denaro. Il commissario sarà tenuto a valutare la congruità dell'offerta in relazione alle manifestazioni d'interesse pervenute nel frattempo. La valutazione del commissario può portare all'apertura di procedimento competitivo. Se individuata un'offerta migliore il debitore è obbligato a modificare la proposta e il piano. La previsione di offerte concorrenti si applica in quanto compatibile anche nella fase del pre concordato per gli atti urgenti da autorizzare a cura del tribunale ai sensi dell'art. 161, co. 7, l.f. In tema di concordato con cessione di beni, anche parziali, viene introdotto l'obbligo di nomina di uno o più liquidatori, con maggiori costi nei concordati con continuità aziendale
Art. 3 - Piani concorrenti Norme modificate: artt. 161, 163, 165, 172, 175, 177	Viene introdotta una nuova ed inedita possibilità di piani di concordato concorrenti a quelli del debitore, presentati dai creditori rappresentanti il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore. In spregio alla tutela della certezza dei soggetti coinvolti nella crisi le proposte potrebbero essere presentate da creditori rappresentanti il dieci per cento dei crediti anche se acquistati successivamente alla presentazione della domanda. I piani concorrenti possono essere presentati non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Una norma che non sembra agevolare i creditori ma rischia di inchiodare le procedure se in presenza di offerte aggressive anziché concorrenti
Art. 4 - Integrazione del contenuto della proposta di concordato Norme modificate: art. 161	Viene integrato il secondo comma, lettera e) dell'art. 161 con l'obbligo di indicare in ogni caso quali siano le ragioni dell'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditori del piano proposto
Art. 5 - Requisiti per la nomina del curatore fallimentare Norma modificata: art. 28	Vengono rafforzati i presupposti di incompatibilità del curatore fallimentare e vietata la nomina dei professionisti che hanno svolto le funzioni di commissario giudiziale del debitore a curatore fallimentare, nel successivo fallimento. Nonché richieste indicazioni circa l'adeguata struttura e organizzazione del curatore e la motivazione da parte del tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti e presupposti per la nomina, tenendo conto delle indicazioni dei creditori presentate nel procedimento ex art. 15 l.f. Viene istituito un apposito registro nazionale delle nomine dei curatori nonché commissari e liquidatori giudiziali
Art. 6 - Programma di liquidazione Norma modificata: art. 104-ter	Vengono introdotti termini e modalità di controllo dell'efficienza del curatore e dell'adempimento del programma di liquidazione presentato dallo stesso
Art. 7 - Chiusura della procedura di fallimento Norma modificata: art. 118	Viene previsto che la pendenza di giudizi non è preclusiva della chiusura del fallimento e che il curatore per tali giudizi mantiene la legittimazione processuale, dovendo ripartire eventuali attivi realizzati successivamente alla chiusura
Art. 8 - Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari Norma introdotta: art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)	La norma più innovativa che interessa veramente le sole banche e che introduce un sistema nuovo di adesione e partecipazione degli istituti finanziari all'accordo, con obbligo per le banche non aderenti di soggiacere alla volontà delle banche maggioritarie, purché sia creata una classe ad hoc. La norma però potrebbe non passare al vaglio costituzionale ed è anche in contrasto alla par condicio creditorum. L'accordo di ristrutturazione dei debiti non è infatti una procedura concorsuale che obbliga tutti i creditori e garantisce il rispetto di pari diritti
Art. 9 - Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	Ampliate le disposizioni penali in conseguenza del nuovo accordo con intermediari finanziari
Art. 10 - Rateizzazione del prezzo e pubblicità sul portale delle vendite pubbliche	Si tratta di norma che agevola le vendite e si adegua alle nuove disposizioni per le vendite pubbliche